

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 748-B-bis

DISEGNO DI LEGGE

conseguente allo stralcio – deliberato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia), in sede redigente, nella seduta del 7 aprile 1988 – degli articoli 11 e 13

DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 748-B

(«Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati»)

risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. *Stampati Camera nn. 1142, 1489, 1580, 1834, 1843, 1867, 1876, 1882, 1891 e 1895*)

d'iniziativa dei deputati GARGANI, SCOTTI Vincenzo, NICOTRA e VAIRO (1142); ZANGHERI, TORTORELLA, VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA, ALBORGHETTI, BARBERA, BARGONE, FERRARA, FINOCCHIARO FIDELBO, FORLEO, FRACCHIA, GHEZZI, MINUCCI, ORLANDI, TRABACCHI, TURCO e VACCA (1489); LA MALFA, DEL PENNINO, DE CAROLIS, CASTAGNETTI Guglielmo, BOGI, BRUNI Giovanni Battista, DUTTO, FIRPO, GALASSO, GRILLO Salvatore, MARTINO, MEDRI, NUCARA, PELLICANÒ e SANTORO (1580); FACCHIANO, CARIA, BRUNO Antonio, BRUNO Paolo, CERUTTI, CIAMPAGLIA, CIOCIA, MADAUDO, MANZOLINI, MASSARI, NICOLAZZI e ROMITA (1834); RODOTÀ (1843); GUIDETTI SERRA, RUSSO Franco, ARNABOLDI, CAPANNA, CIPRIANI, RUSSO SPENA, RONCHI e TAMINO (1867); BIONDI, BATTISTUZZI, ALTISSIMO, SERRENTINO e de LORENZO (1876); ANDÒ, DE MICHELIS, ALAGNA, BUFFONI, CARDETTI, PIRO, AMODEO, CAPPIELLO, NOCI, PRINCIPE e SANGUINETI (1882); MELLINI, AGLIETTA, MODUGNO, PANNELLA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, TEODORI, VESCE e ZEVI (1891); MACERATINI, PAZZAGLIA, TRANTINO, TASSI, BERSELLI, CARADONNA, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MAZZONE, MITOLO, NANIA, PARLATO, TATARELLA, TREMAGLIA e VALENSISE (1895)

e del disegno di legge (V. *Stampato Camera n. 1995*)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(VASSALLI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(COLOMBO)

e col Ministro del Tesoro
(AMATO)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1987
(V. *Stampato n. 748*)

*modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 18 febbraio 1988
(V. Stampato Camera n. 1142-1489-1580-1834-1843-1867-1876-1882-1891-
1895-1995-B)*

*nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, in sede di 2ª Commissione
permanente (Giustizia), l'11 marzo 1988*

*trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 marzo 1988*

*approvato, dall'Assemblea, nella parte non stralciata, in sede di votazione
finale, nella seduta del 7 aprile 1988*

**Norme sul Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
e istituzione del Consiglio della magistratura militare**

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE n. 748 APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	DISEGNO DI LEGGE n. 748-B APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI	DISEGNO DI LEGGE n. 748-B-bis RISULTANTE DALLO STRALCIO
Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati — ... omissis ... Art. 10. (Consiglio di presidenza della Corte dei conti) ... omissis ... 2. Il Consiglio di presidenza è composto: ... omissis ... d) da quattro cittadini, di cui due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale. Ciascun deputato o senatore esprime una sola preferenza; ... omissis ... Art. 11. (Integrazione del Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186) 1. Il Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è integrato da	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati — ... omissis ... Art. 10. (Consiglio di presidenza della Corte dei conti) ... omissis ... 2. Identico: ... omissis ... d) da quattro cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale; ... omissis ... Art. 11. (Integrazione del Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186) 1. Il Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è integrato da	Norme sul Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e istituzione del Consiglio della magistratura militare — (v. articolo 1, comma 1, del presente testo) Art. 1. (Integrazione del Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186) 1. Il Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è integrato da

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: <i>Testo approvato dal Senato della Repubblica</i>) sei cittadini eletti a norma dell'articolo 10, comma 2, lettera <i>d</i>). ... omissis ...	(Segue: <i>Testo approvato dalla Camera dei deputati</i>) quattro cittadini scelti a norma dell'articolo 10, comma 2, lettera <i>d</i> , della presente legge. (<i>v. articolo 10, comma 2, lettera d, del presente testo</i>). 2. I componenti del Consiglio di presidenza designati dai presidenti delle Camere partecipano alle sedute dello stesso Consiglio con voto deliberativo per le materie indicate nell'articolo 13, primo comma, numero 2), e secondo comma, numeri 2), 3) e 8), della legge 27 aprile 1982, n. 186; con voto consultivo per le altre materie. ... omissis ...	(Segue: <i>Testo risultante dallo stralcio</i>) quattro cittadini scelti, di intesa tra i Presidenti delle due Camere, tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale. 2. I componenti del Consiglio di presidenza designati dai Presidenti delle Camere partecipano alle sedute dello stesso Consiglio con voto deliberativo per le materie indicate nell'articolo 13, primo comma, numero 2), e secondo comma, numeri 2), 3) e 8), della legge 27 aprile 1982, n. 186; con voto consultivo per le altre materie.
Art. 14. (<i>Consiglio della magistratura militare</i>) 1. È istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura militare, di cui all'articolo 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180. 2. Il Consiglio è composto: a) da un presidente di sezione della Corte di cassazione nominato dal Consiglio superiore della magistratura; b) dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, con le funzioni di vice presidente; c) da quattro componenti eletti dai magistrati militari, di cui un magistrato militare di cassazione; d) da quattro componenti, di cui due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di	Art. 13. (<i>Consiglio della magistratura militare</i>) 1. <i>Identico.</i> 2. <i>Identico:</i> soppressa; a) <i>identica</i> ; b) dal presidente della corte militare d'appello; c) <i>identica</i> ; d) da quattro componenti scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere tra professori universitari ordinari di materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio professionale.	Art. 2. (<i>Consiglio della magistratura militare</i>) 1. È istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura militare, di cui all'articolo 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180. 2. Il Consiglio è composto: a) dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, con le funzioni di vice presidente; b) dal presidente della corte militare d'appello; c) da quattro componenti eletti dai magistrati militari, di cui un magistrato militare di cassazione; d) da quattro componenti, scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, tra professori universitari ordinari di materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio professionale.

X LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: <i>Testo approvato dal Senato della Repubblica</i>)	(Segue: <i>Testo approvato dalla Camera dei deputati</i>)	(Segue: <i>Testo risultante dallo stralcio</i>)
esercizio professionale. Ciascun deputato o senatore esprime una sola preferenza.	Soppresso.	
3. I cittadini di cui alla lettera <i>d</i>) del comma 2 non possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare, né possono agire nell'interesse e per conto dell'amministrazione militare.	3. <i>Identico.</i>	3. Il presidente viene eletto tra i membri di cui alla lettera <i>d</i>) del comma 2.
4. Il presidente viene eletto tra i membri di cui alla lettera <i>d</i>) del comma 2.	4. <i>Identico.</i>	4. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituito al Ministro di grazia e giustizia il Ministro della difesa.
5. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituito al Ministro di grazia e giustizia il Ministro della difesa.	5. Il Consiglio dura in carica quattro anni.	5. Il Consiglio dura in carica quattro anni.
6. Il Consiglio dura in carica tre anni.	6. <i>Identico.</i>	6. Alla elezione dei componenti di cui al comma 2, lettera <i>c</i>), partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati militari con voto diretto, personale e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere due voti di preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.
7. Alla elezione dei componenti di cui al comma 2, lettera <i>c</i>), partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati militari con voto diretto, personale e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere due voti di preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.	7. <i>Identico.</i>	7. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate le disposizioni concernenti l'ufficio di segreteria, il procedimento elettorale per i componenti elettivi e quelle di attuazione per il funzionamento del Consiglio.
8. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate le disposizioni concernenti l'ufficio di segreteria, il procedimento elettorale per i componenti elettivi e quelle di attuazione per il funzionamento del Consiglio.	8. <i>Identico.</i>	8. È abrogato l'articolo 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente i poteri di sorveglianza sui magistrati militari.
9. È abrogato l'articolo 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente i poteri di sorveglianza sui magistrati militari.		